



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 84 del 02/09/2022

OGGETTO: Utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Cellino San Marco Ing. Gianni Patera ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 CCNL del Comparto delle Regioni e autonomie locali del 22.01.2004. Approvazione schema di convenzione tra regolante la gestione del rapporto di lavoro.

L'anno 2022 il giorno 2 del mese di settembre alle ore 11:50 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

Assessori	Presenti	Assenti
CLAUDIO PALADINI	Si	
STEFANIA CAPOCCIA		Si
LUCA CACCIATORE	Si	
KATIA PRATO	Si	
MARCO MICCOLI	Si	
LAURA MOGAVERO		Si

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2.

Assume le presidenza il Signor PALADINI Claudio in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Domenico CACCIATORE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 25/08/2022 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Antonio MIGLIETTA
- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 29/08/2022, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S

Soggetta a ratifica ____

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta d Sindaco

Premesso che:

* il Comune di Veglie non è dotato di Commissione Paesaggistica integrata da esperto in materia ambientale e, pertanto, non è nelle condizioni, nelle fattispecie di che trattasi per quanto in atti d'ufficio, di poter emettere Valutazioni di assoggettabilità a VAS (Valutazione ambientale Strategica) nell'ambito di Conferenze di Servizi convocate a seguito di attivazione di procedure di Variante urbanistiche ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010;

* l'Amministrazione, in persona del Sindaco dott. Claudio Paladini - sentito preliminarmente il dipendente di che trattasi, ha richiesto, per le vie brevi e stente l'urgenza di provvedere, al Signor Sindaco del Comune di Cellino San Marco di poter utilizzare in Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 CCNL 2004, l'ing. Gianni Patera, Responsabile del Settore Territorio e Ambiente di detto Ente, per n. 3,5 ore settimanali per almeno 2 mesi e con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, al fine di supportare nello svolgimento dei citati adempimenti in materia ambientale;

* a detta richiesta il Sindaco del Comune di Cellino San Marco ha comunicato la disponibilità alla sottoscrizione di apposita Convenzione per l'utilizzo congiunto dell'ing. Gianni Patera, per n. 3,5 ore settimanali e per 2 mesi a decorrere dalla stipula della convenzione medesima;

Ric l'articolo 14. comma 1, del C.C.N.L. 22.1.2004 il quale prevede che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, è personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.....omissis....."*;

Preso atto che la fattispecie disciplinata dall'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 prevede l'utilizzazione del medesimo lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di lavoro settimanale; la convenzione tra gli enti, pertanto, deve essere intesa come accordo tra gli stessi;

Consi che:

- l'utilizzo dello stesso lavoratore da parte di due enti costituisce un atto di gestione del rapporto di lavoro, che ricade nella competenza dei responsabili dei servizi, previa definizione, da parte di questo organo di governo delle necessarie linee di indirizzo, per manifestare la volontà delle amministrazioni interessate per tale forma di collaborazione;

- rientra nella competenza di questo organo fornire le necessarie direttive agli organi gestionali, come meglio evidenziato in premessa, giusto richiamo all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto opportuno precisare che l'articolazione dell'orario di lavoro, oltre che ogni

altra fattispecie connessa con la gestione del rapporto di lavoro, verrà dettagliata nella Convenzione stipulata tra le parti e che:

- il temporaneo utilizzo presso il Comune di Veglie del dipendente in oggetto è attuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, del C.C.N.L. 22.1.2004;
- per tutta la durata della convenzione, pertanto, il dipendente coinvolto resta giuridicamente dipendente dell'Ente di appartenenza, mentre il rapporto di subordinazione che si instaura con il Comune di Veglie attiene soltanto al suo impiego funzionale nell'ambito dell'assetto organizzativo di quest'ultimo;
- in relazione al duplice rapporto di subordinazione, giuridico e funzionale, il primo, e funzionale ed organizzativo, l'altro, gli Enti, cedente ed utilizzatore, restano titolari dei diritti e dei poteri di cui ai rispettivi rapporti giuridici,
- il trattamento economico lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento sarà corrisposto per intero dal Comune di Cellino San Marco ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico del Comune di Veglie. Pertanto per il periodo di impiego del dipendente comandato il trattamento economico spettante sarà anticipato dal Comune di Cellino San Marco e ad esso rimborsato dall'Ente utilizzatore Comune di Veglie con le modalità dettagliatamente previste in sottoscrivendo Convenzione;

Evi che l'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

§ l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;

§ il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

§ conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;

§ l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;

§ la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

Rilevato che la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14 (vedasi RAL670 - Orientamenti Applicativi);

Ritenuto, pertanto, di procedere alla disciplina dell'utilizzo parziale dell'Ing. Gianni

Patera, Responsabile del Settore territorio e Ambiente del Comune di Cellino San Marco, con impiego di n. 3,5 ore settimanali e per 2 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione, sulla base dello schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto, quindi di assegnare, per quanto al punto precedente, la somma presuntiva di € 1.000,00 , fatte salve eventuali rideterminazioni, che può trovare allocazione alla missione 01, programma 06 – titolo 1 – bilancio esercizio finanziario 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000);

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge

D

1. **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'articolo 14. comma 1, del C.C.N.L. 22.1.2004, lo schema di convenzione - allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - tra Comune di Veglie e Comune di Cellino San Marco regolante la gestione del rapporto di lavoro del dipendente del Comune di Cellino San Marco ing. Gianni Patera, utilizzato congiuntamente dai due Enti in via temporanea e parziale , per n. 3,5 ore settimanali e per 2 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione, autorizzando a tal fine la responsabile del Settore Affari Legali e Servizi alla Persona;

3. **DI DARE ATTO** che il trattamento economico lordo in atto e gli oneri contributivi sullo stesso ricadenti già in godimento sarà corrisposto per intero dal Comune di Cellino San Marco ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico del Comune di Veglie; per il periodo di impiego del dipendente comandato il trattamento economico spettante sarà anticipato dal Comune di Cellino San Marco e ad esso rimborsato dall'Ente utilizzatore Comune di Veglie con le modalità dettagliatamente previste in Convenzione;

4. **DI ASSEGNARE**, per quanto esposto al punto precedente, la presuntiva somma di € 1.000,00, fatte salve eventuali rideterminazioni, che può trovare allocazione alla missione 01, programma 06 – titolo 1 – bilancio esercizio finanziario 2022;

5. **DI COMUNICARE** l'avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari;

6. **DI DIC** **la** presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267 del 2000 e ss.mm.ii. a seguito di nuova ed unanime votazione favorevolmente resa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
PALADINI Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 902 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 02/09/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

[] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 02/09/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE